

STATUTO

TEATROINCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA MADONNA
DEGLI ANGELI 20

Numero REA: PV - 226097

Codice fiscale: 01842070185

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al rep. 31936/15825

STATUTO
Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto
Normativa applicabile

Art. 1 – Denominazione

La cooperativa è denominata

“TEATROINCONTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Vigevano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 – Attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale dello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi paritetici.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un rapporto fattivo e proficuo con lo Stato, le istituzioni pubbliche, l'associazionismo e il volontariato. La società cooperativa per curare nel miglior modo l'interesse dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La società cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche attraverso attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Art. 5- Scopo

La cooperativa è costituita con l'oggetto e lo scopo di sviluppare e gestire i servizi socio - sanitari ed educativi (così come disposto dalla legge 381/91 per le Cooperative di tipologia A) promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statuari.

La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la mutualità, la democraticità, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, la promozione di realtà diverse e lontane, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci cooperatori. La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori

- 2 -

condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 6 -Oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, l'aiuto e la cura dei soggetti deboli, attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi di:

- centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, l'educazione, la cultura ed il turismo sociale a favore di soggetti anche in difficoltà emarginati e/o a rischio di emarginazione o devianza;
- attività di formazione rivolta sia a professionisti dell'ambito psico-socio e educativo, sia alla generalità dei cittadini;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, anche al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari - educativi comprensivi anche di interventi terapeutici - riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza: detenuti, minori, anziani, persone con disabilità, malati, invalidi, stranieri senza fissa dimora, malati mentali, malati AIDS, tossicodipendenti ed in genere persone povere ed emarginate.

In particolare:

A) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio - educative anche a carattere continuativo, gestite anche in comunità residenziali, semiresidenziali e strutture di detenzione, anche attraverso la produzione e l'offerta di spettacoli teatrali, con particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme alternative di espressione quali il teatro di strada;

B) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi socio - sanitari - educativi, di assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico- riabilitative anche a carattere infermieristico per conto di privati o di enti pubblici;

C) la stipula di convenzioni con Istituti/enti Pubblici e con privati aventi per oggetto interventi a carattere socio - sanitari - educativo e terapeutico - riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;

D) l'organizzazione di servizi di consulenza e corsi di formazione professionale nei settori socio - sanitari ed educativi; detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati. La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio - sanitari - educativi;

E) la gestione di servizi e prestazioni dell'area psicologica, educativa, sociale, animativa effettuati anche presso scuole e sedi di altre organizzazioni sia pubbliche, sia private, nella forma della consulenza, del

- 3 -

sostegno e della terapia psicologica, delle prestazioni pedagogiche e psicopedagogiche e della psicologia scolastica;
F) i servizi sopra descritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza o residenza dei soggetti assistiti quali strutture detentive, ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza;

G) La Cooperativa può istituire, gestire e condurre scuole private e pubbliche, di formazione professionale, con particolare attenzione all'insegnamento della drammaturgia e della recitazione, anche attraverso l'organizzazione di laboratori teatrali e delle altre forme d'arte;
H) La Cooperativa può istituire, gestire e condurre asili nido, scuole materne e altre iniziative educative a favore dell'infanzia e dei minori, case vacanza, impianti sportivi, centri sociali e turistici.

I) promuovere e realizzare cooperazioni per la cultura teatrale;

L) la produzione e l'offerta di spettacoli teatrali, con particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme alternative di espressione quali il teatro di strada;

M) la costituzione di laboratori teatrali e delle altre forme d'arte rivolte alla formazione di attori, operatori sociali, animatori, docenti, studenti, persone disagiate (persone con disabilità fisica o psichica, persone straniere, anziane, con tossicodipendenza o in stato di detenzione);

N) l'attività di animazione teatrale per bambini e adolescenti;

O) la promozione di attività artistiche in generale, gestione di spazi teatrali e di animazione (attività musicale, danza);

P) le attività di aggregazione rivolte al mondo giovanile;

Q) la produzione di video e di progetti editoriali, utilizzando anche le nuove tecnologie e le reti telematiche;

R) le ricerche di sociologia della cultura;

S) la consulenza per la definizione di progetti di carattere culturale e sociale;

T) la diffusione delle linee dell'intercultura, della solidarietà e della comunicazione tra le diverse culture.

Al fine di perseguire una sempre maggiore professionalità nell'ambito della propria attività la società cooperativa intende offrire ai propri soci la costituzione di laboratori teatrali e delle altre forme d'arte rivolti alla formazione attoriale; laboratori di regia e drammaturgia; corsi di formazione per l'animazione teatrale rivolta ai bambini, agli adolescenti e agli anziani; corsi di formazione per l'animazione teatrale rivolta al disagio, sia psichico che fisico; corsi di formazione per l'animazione teatrale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado; corsi di formazione per l'apprendimento della scrittura e realizzazione di progetti culturali, corsi di formazione per l'apprendimento delle arti figurative e dei nuovi mezzi di comunicazione.

La cooperativa intende promuovere progetti culturali per la realizzazione di attività volte alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio.

Potrà, al fine di perseguire detti scopi, svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra indicate, nonché concludere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria al raggiungimento degli scopi sociali e, tra l'altro a titolo esemplificativo:

- 1) dare adesione a partecipazioni a enti e organismi con oggetto affine;
- 2) richiedere prestiti, mutui agevolati e contributi previsti dalla legge;

- 4 -

3) stipulare convenzioni con terzi le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

4) svolgere e sviluppare tutte le attività dirette al raggiungimento degli scopi sociali.

Nell'espletamento della sua attività la società potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici quali: Unione Europea, Stato, Regione, Province e Comuni, nonché quelli erogati da enti in genere e privati.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte di soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, la cooperativa intende impegnarsi ad interagire con altre strutture cooperative, in modo continuativo o secondo contingenti opportunità, promovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti ad Istituzioni private, allo Stato, ad Enti regionali, locali ed alla Comunità Europea.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni relative alla legge 381/91 e alla normativa regionale in materia, al codice civile e le leggi speciali in tema di cooperazione e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'Art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra 3 e 8 solo se tutti i soci sono persone fisiche

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,

- 5 -

trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, cittadine italiane o di stato membro dell'Unione Europea o, se extracomunitario, munite di regolare permesso di soggiorno, che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni utili al raggiungimento degli scopi sociali; in particolare tutti coloro che intendono il teatro come attività sociale civile, come formazione personale, come momento di sviluppo culturale e non solo come mero intrattenimento.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono al suo interno attività tecnica o amministrativa.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- * delle dichiarazioni contenute nella domanda
 - * della documentazione ad essa allegata
 - * di ogni altra informazione comunque acquisita
 - * della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio
 - * della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
- L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione del bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci.

Art. 10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsto dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio d'esercizio deve inoltre versare:

- * il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- * la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in

- 6 -

relazione alle relative spese di istruttoria

il socio, sotto pena dell'esclusione ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in tribunale.

Art. 13 – Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 13bis – Soci sovventori

La società, con deliberazione dell'assemblea, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'Art.4 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori, la cui presenza sarà interamente disciplinata dalle disposizioni del predetto Art. 4 legge n. 59/1992.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 – Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- * dal presente statuto
 - * dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
 - * dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili
- in particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c) la trasformazione della cooperativa in un altro tipo di società o altro ente
- d) il trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

- 7 -

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione (ricezione) del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensione, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- per interdizione, inabilitazione o condanna del socio a una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 – Morte del socio

Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione cedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'Art. 2545 sexie c.c., l'organo

- 8 -

amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento in più rate, ed entro il termine massimo di 5 anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art.19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- a) dalla riserva legale;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.20 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.21 – Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art.22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora

- 9 -

la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.23 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Decisione dei soci – Assemblea

Art.25 – Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art.26 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezza lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

- 10 -

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.27 – Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società e responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art.28 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.29 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Amministrazione

Art.30 – Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri,

- 11 -

secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art.31 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quanto ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

- 12 -

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.32 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art.33 – Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in senso di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.34 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di due ad un massimo di 5 membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art.35 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.36 – Rimborsi e compensi

- 13 -

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art.37 – Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.38 – Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società e responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art.39 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine dei 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.40 – Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

F.to CAVALIERI GIANLUCA ROBYNSON

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Milano, 11 marzo 2016

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA:
AUT. N. aut. n. 2/3973/01 del 27.04.2001